SEGRETERIA GENERALE

00185 Roma, Via Magenta n.13 - Tel.06/4456789 - Fax 06/44104333

Sito internet: www.orsaferrovie.it E-mail: sg.orsaferrovie@sindacatoorsa.it

## **ACCORDO FS LOGISTICA**

Nella giornata odierna si sono concluse le procedure di mobilità ex artt. 4 e 24 legge 223/91, avviate il 28 settembre scorso, dalla Società di proprietà del Gruppo FS - FS Logistica.

L'accordo prevede la collocazione in mobilità di 22 unità lavorative, così distribuite:

- Sede di Roma: 6 unità lavorative;
- Sede di Milano: 4 unità lavorative;
- Sede di Torino: 1 unità lavorativa;
- Sede di Genova: 1 unità lavorativa;
- Sede di Prato: 2 unità lavorative;
- Sede di Bologna: 2 unità lavorative;
- Sede di Bari: 1 unità lavorativa;
- Sede di Pomezia: 1 unità lavorativa;
- Sede di Spinetta Marengo: 2 unità lavorative;
- Sede di Verona: 1 unità lavorativa;
- Sede di Orbassano: 1 unità lavorativa.

Diversamente dai criteri previsti dalla Legge, la procedura di messa in mobilità del lavoratore individuato come esubero, avrà luogo solo in caso di non opposizione del lavoratore e comunque attraverso la sottoscrizione di verbale di conciliazione.

La Società si è impegnata a corrispondere ai lavoratori interessati dalla procedura un incentivo economico.

FINE INFORMATIVA

Roma, 9 marzo 2011.



# Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro - Divisione VIII Via Fornovo, 8 - 00192 - Roma

# VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 9 marzo 2011 presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza dei Dott.ri Andrea Annesi e Maria Cristina Gregori della Divisione VIII della Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si è svolta una riunione

#### **TRA**

- FS LOGISTICA SPA rappresentata dai dott.ri Mauro Floriani, Alessandra Calogero ed assistita da UNINDUSTRIA-CONFINDUSTRIA ROMA in persona del dott. David Delli Iaconi

Ε

- FILT CGIL, FIT CISL, UIL TRASPORTI, UGL TRASPORTI, ORSA TRASPORTI, FAST FERROVIE rispettivamente in persona dei dott.ri Chiara Grillo, Bruno Mancinelli, Marco Verzari, Giuseppe Marrocco, Andrea Pelle e Aniello Carpeneto, unitamente alle RSA in persona dei dott.ri Luigi Rossi e Patrizia Caprioli.

#### PREMESSO CHE

a) FS LOGISTICA SPA ha avviato in data 28 settembre 2010 una procedura di mobilità ex artt. 4 e 24 legge 223/91 per complessive 22 unità lavorative come di seguito distribuite:

sede di Roma: n. 6 unità lavorative.

sede di Milano: n. 4 unità lavorative,

sede di Torino: n. 1 unità lavorativa,

sede di Genova: n. 1 unità lavorativa,

sede di Prato: n. 2 unità lavorative,

sede di Bologna: n. 2 unità lavorative.

sede di Bari: n. 1 unità lavorativa,

sede di Pomezia: n. 1 unità lavorativa,

sede di Spinetta Marengo: n. 2 unità lavorative,

sede di Verona: n. 1 unità lavorativa,

sede di Orbassano: n. 1 unità lavorativa

b) all'esito della consultazione in fase sindacale della procedura di mobilità, la società, per il tramite di Unindustria-Confindustria Roma, con nota del 16 novembre 2010 ha trasmesso a questo Ministero comunicazione relativa all'esaurimento dei termini della procedura;

c) conseguentemente il Ministero, aveva provveduto a convocare le Parti per la data del 15 dicembre 2010 per l'espletamento della fase amministrativa della suddetta procedura;

d) nel corso della suddetta riunione le Parti, dopo ampia ed approfondita discussione, si erano date atto dell'impossibilità di addivenire ad una soluzione condivisa e, consequentemente, avevano

Cur.

Harrey M

XV

- sottoscritto verbale di mancato accordo concludendo, con esito negativo, la procedura di esame congiunto di cui agli artt. 4 e 24 della legge 223/91;
- e) dal momento della sottoscrizione del mancato accordo, l'azienda non ha provveduto ad intimare alcun licenziamento:
- f) successivamente Azienda e OO.SS. si sono nuovamente confrontate per approfondire ulteriormente la situazione concernente la gestione delle 22 unità lavorative in esubero al fine di rivedere la procedura di mobilità conclusa senza accordo;
- g) le Parti, all'esito degli incontri tenutisi in sede sindacale, hanno ritenuto maturate le condizioni atte a favorire il superamento del mancato accordo; pertanto l'Azienda, con nota del 28 febbraio 2011, ha fatto istanza di convocazione, presso questo Ministero, per riesaminare la situazione aziendale e le Parti sono state convocate per la data odierna.

### Tutto ciò premesso le Parti concordano quanto segue:

- Le premesse formano parte integrante del presente accordo;
- le Parti si danno atto dell'impossibilità di individuare soluzioni, in tutto o in parte alternative alla mobilità, diverse dalle misure pattuite nel presente accordo;
- Con riferimento alla procedura di mobilità, avviata dall'azienda il 28 settembre 2010 e conclusa con mancato accordo sottoscritto tra le Parti il 15 dicembre 2010, le Parti, riavviato il confronto, hanno individuato nella non opposizione alla collocazione in mobilità, il criterio sostitutivo a quelli che l'azienda avrebbe dovuto applicare in assenza di accordo. Le Parti concordano, altresì, che la collocazione in mobilità potrà riguardare un numero massimo di 22 unità lavorative, che ricoprono i profili professionali dichiarati in esubero, come di seguito distribuite;

sede di Roma: n. 6 unità lavorative,

sede di Milano: n. 4 unità lavorative,

sede di Torino: n. 1 unità lavorativa,

sede di Genova: n. 1 unità lavorativa.

sede di Prato: n. 2 unità lavorative,

sede di Bologna: n. 2 unità lavorative,

sede di Bari: n. 1 unità lavorativa,

sede di Pomezia: n. 1 unità lavorativa,

sede di Spinetta Marengo: n. 2 unità lavorative,

sede di Verona: n. 1 unità lavorativa,

sede di Orbassano: n. 1 unità lavorativa

- La collocazione in mobilità, secondo il criterio pattuito, avverrà attraverso sottoscrizione di verbale di conciliazione ai sensi degli artt. 410 e 411 c.p.c.
- Il termine per la collocazione in mobilità dei lavoratori è procrastinato, ex art. 8- 4° co- legge 236/93, al 31 ottobre 2011.
- la Società, inoltre, nell'intento di diminuire le conseguenze economiche e sociali della decisione adottata, si impegna a corrispondere a ciascuno dei lavoratori che verranno collocati in mobilità un incentivo economico il cui importo e le cui modalità di erogazione sono già state definite tra le parti con separata intesa.

Cople.

M

Con la sottoscrizione del presente verbale le Parti concordano che la procedura di mobilità avviata, ex art. 4 L. 223/91, il 28.09.2010 per n. 22 lavoratori ed esaurita il 15.12.2010 con mancato accordo, è da intendersi conclusa con accordo secondo i criteri convenuti tra le Parti e, pertanto, si ritiene superato il mancato accordo del 15.12.2010.

Letto, confermato e sottoscritto

Per II MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

FS LOGISTICA SPA

FILT CGIL

FIT CISL

UNINDUSTRIA-CONFINDUSTRIA ROMA

**UIL TRASPORTI** 

UGL TRASPORTI

FAST FERRO

RSA

#### VERBALE DI ACCORDO

Addì 9 marzo 2011 in Roma.

#### TRA

- la Soc. F.S. Logistica S.p.A.
- la FILT CGIL. FIT CISL. UILTRASPORTI. UGL. ORSA. FAST FERROVIE NAZIONALI

Con riferimento al verbale di accordo sottoscritto in data odierna presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, relativo alla procedura di licenziamento collettivo per n. 22 lavoratori, instaurata dalla Soc. F.S. Logistica S.p.A. con lettera del 28 settembre 2010 le parti concordano quanto segue:

- 1. Con riferimento al criterio non oppositivo indicato nel citato accordo, con il termine "non opposizione" le Parti vogliono intendere la volontà del lavoratore ad aderire al processo di mobilità.
- 2. Tutti i lavoratori il cui rapporto di lavoro sarà risolto, avranno diritto a tutte le competenze e le spettanze di legge legate alla fine dello stesso e maturate alla data del licenziamento; i lavoratori avranno diritto a percepire il TFR maturato alla stessa data e l'indennità sostitutiva di preavviso calcolata sulla base di quanto a ciascuno spettante in virtù del CCNL applicato.
- 3. Gli stessi lavoratori avranno diritto a percepire, a titolo di incentivo all'esodo, una integrazione di quanto percepito a titolo di indennità di mobilità fino al 90% della retribuzione netta mensile riferita all'anno 2010 per tutto il periodo di permanenza in mobilità.
- 4. In aggiunta alla somma come sopra definita, verranno corrisposti € 1.000,00 (Euro mille/00) a titolo di transazione novativa.
- 5. Le somme definite ai punti 2 e 4 saranno erogate dall'azienda a fronte della sottoscrizione di verbali di conciliazione in sede sindacale ai sensi della Legge n. 533/1973.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. la Soc. FS

Marine Mhadina

p. la FILT CGIL, FIT CISA, UIATRASPORTI. UGA, ORSA, FAST FERROVIE NAZIONALI